



messaggio municipale no. 04/2015

Comune di Ascona

modifica articolo

24.1 d

***Regolamento per la fornitura e/o
il trasporto dell'energia elettrica***



v. rif.
n. rif. SB/mp
Risoluzione municipale no. 200
Ascona, 17 febbraio 2015

MESSAGGIO NO. 04/2015

del Municipio al Consiglio Comunale del Borgo di Ascona concernente la modifica di un articolo del Regolamento comunale per la fornitura e/o il trasporto dell'energia elettrica

Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori,

su richiesta della Sezione Enti Locali, dobbiamo procedere alla modifica dell'articolo 24.1 d) del regolamento.

Attuale Regolamento (dopo modifiche della SEL	<i>Art. modificato come segue:</i>
<p>Art. 24.1 d)</p> <p>L'Azienda preleva contributi di legge, tasse, tributi agli enti pubblici e contributi per prestazioni contrattuali nel rispetto della LAEL, la OAEL, LA-LAEL, il RLA-LAEL, nonché le leggi superiori eventualmente applicabili in materia</p> <p>Le tariffe- per quanto di competenza comunale e non previste dal presente Regolamento - sono fissate tramite disposti di Regolamento o altri atti approvati dal Consiglio comunale, riservata la ratifica delle Autorità superiori.</p>	<p>Art. 24.1 d)</p> <p>L'Azienda preleva contributi di legge, tasse, tributi agli enti pubblici e contributi per prestazioni contrattuali nel rispetto della LAEL, la OAEL, LA-LAEL, il RLA-LAEL, nonché le leggi superiori eventualmente applicabili in materia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prestazioni contrattuali per il Comune min. 1.00 cts/kWh max. 6.00 cts/kWh



ASPETTI PROCEDURALI E FORMALI

Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alle Commissioni della Gestione e Petizioni.

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (art. 75 LOC).

Quoziente di voto: per l'approvazione del dispositivo di deliberazione è necessario il voto della maggioranza assoluta del Consiglio comunale corrispondente ad almeno 18 voti favorevoli (art. 61 cpv 1 LOC).

Dal profilo procedurale, segnaliamo che non appena il Consiglio Comunale avrà adottato le modifiche del presente regolamento, lo stesso dovrà essere approvato dalla SEL.

Ricordiamo che il legislativo non è più chiamato a votare articolo per articolo del regolamento e dunque nemmeno le modifiche effettuate, ma unicamente il regolamento nella sua globalità.



PROPOSTA DI DECISIONE:

Fatte queste considerazioni e restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti, vi invitiamo a voler

deliberare:

1. È approvato il Regolamento per la fornitura e/o il trasporto dell'energia elettrica; in particolare l'art 24.1 d).
2. Il Regolamento entra in vigore con la ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Dr. Med. Luca Pissoglio



Il Vice-Segretario:

Simone Benzoni

INTIMAZIONE

16 DIC. 2014

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza 2 dicembre 2014 del Municipio del Comune di Ascona, con cui viene chiesta l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali della revisione del Regolamento comunale per la fornitura e/o il trasporto di elettricità (artt. 14.1. 23.1 f, 24.1 a, 24.1 d, 25.2, 25.3);

preso atto che:

- le modifiche degli articoli poc'anzi esposti sopra sono state adottate dal Consiglio comunale di Ascona in data 13 ottobre 2014;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

visto il preavviso 10 dicembre 2014 dell'Ufficio energia del DFE;

richiamate le considerazioni e le disposizioni delle risoluzioni della Sezione degli enti locali del 11/14 maggio 2010 e del 28 febbraio 2014;

considerato,

In generale

Le modifiche concernenti gli artt. 24.1a, 25.2 e 25.3 riguardano le tariffe applicate all'utenza. La LAEI prevede tuttavia specifiche disposizioni in materia tariffale, così come competenze in merito della Commissione dell'energia elettrica (EiCom - art. 21 e segg. LAEI); parimenti l'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI - art. 4 e segg.). Dal canto suo la LA-LAEI prevede disposizioni e competenze in materia di armonizzazione tariffale (art. 9 e segg. LA-LAEI), unicamente però per quanto concerne le tariffe per l'uso della rete.

Ciò posto, non compete certamente alla Sezione degli enti locali in sede di procedura prevista dagli artt. 186 e segg. LOC esprimersi sugli aspetti relativi alle tariffe; spetterà piuttosto alle competenti istanze pronunciarsi in merito, nelle specifiche procedure previste da dette leggi speciali. Nel dispositivo della presente risoluzione si riservano pertanto espressamente competenze e decisioni di tali istanze.

Questo vale come detto per gli aspetti tariffali specifici, ma pure per ulteriori aspetti che dovessero rientrare nelle competenze di altre autorità in base al diritto superiore e speciale.

Singoli disposti modificati

Sulle ulteriori modifiche - tenuto conto anche del preavviso dell'Ufficio energia - si osserva quanto segue:

art. 23.1. f e 24.1 d

Va stralciato il richiamo alla Legge cantonale sull'energia non pertinente.

Le tariffe - per quanto la fissazione delle stesse rientra nell'ambito decisionale autonomo del Comune e le stesse non sono già previste dal Regolamento qui in discussione - vanno fissate dal Legislativo comunale, riservata la ratifica da parte delle Autorità superiori:

L'art. 23.1 f è pertanto modificato d'ufficio come segue:

... remunerazione dei tributi all'Ente pubblico secondo la LAEI, la OAEI, la LA-LAEI, **il RLA-LAEI, nonché le leggi superiori eventualmente applicabili in materia.**

L'art. 24.1 d è quindi modificato d'ufficio come segue (parte in grassetto):

L'Azienda preleva la LAEI, L'OAEI, LA-LAEI, il RLA-LAEI, **nonché le leggi superiori eventualmente applicabili in materia.**

Le tariffe - per quanto di competenza comunale e non previste dal presente Regolamento - sono fissate tramite disposti di Regolamento o altri atti approvati dal Consiglio comunale, riservata la ratifica delle Autorità superiori.

Richiamati gli articoli 186 e segg. LOC, nonché ogni altro disposto di Legge in concreto applicabile;

richiamato inoltre il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

risolve:

1. Sono approvate le modifiche agli artt. 14.1, 24.1 a, 25.2, 25.3 del Regolamento per la fornitura e/o il trasporto di energia elettrica del Comune di Ascona. E' espressamente riservato quanto disposto ai punti 2 e 3 e 4.
2. La presente approvazione è data limitatamente ai disposti dei predetti articoli che non debbono essere oggetto di speciale procedura di verifica/approvazione di altre istanze in virtù del diritto federale e cantonale, istanze che vanno interpellate nell'ambito delle loro specifiche competenze.
3. I seguenti articoli sono modificati d'ufficio come segue (parti in grassetto):

art. 23.1. f

... remunerazione dei tributi all'Ente pubblico secondo la LAEI, la OAEI, la LA-LAEI, **il RLA-LAEI, nonché le leggi superiori eventualmente applicabili in materia.**

art. 24.1 d

L'Azienda preleva la LAEI, l'OAEI, la LA-LAEI, **il RLA-LAEI, nonché le leggi superiori eventualmente applicabili in materia.**

Le tariffe - per quanto di competenza comunale e non previste dal presente Regolamento - sono fissate tramite disposti di Regolamento o altri atti approvati dal Consiglio comunale, riservata la ratifica delle Autorità superiori.

4. Sono riservati i diritti dei terzi.
5. Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
6. Intimazione e comunicazione a:
 - Municipio del Comune di Ascona, 6612 Ascona.Invio interno a:
 - Ufficio energia del DFE (dfe-energia@ti.ch);
 - Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
 - Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch).

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

La Capo Ufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca